

Sentenza: n. 263 del 17 novembre 2014

Materia: rendiconto spese gruppi consiliari

Parametri invocati: articoli 114, secondo comma, 11, 119, 121, 123, della Costituzione

Giudizio: conflitto di attribuzione.

Ricorrente: Regione Basilicata

Oggetto: deliberazioni della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, 18 marzo 2014, nn. da 51 a 60

Esito: inammissibilità ed infondatezza del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

Sintesi: La Regione Basilicata ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alle deliberazioni della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, del 18 marzo 2014, aventi ad oggetto il controllo sui rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali relativamente all'esercizio 2013.

La Regione Basilicata, in primis, si lamenta che la Corte dei conti, in violazione della sua autonomia legislativa, statutaria, finanziaria e contabile, abbia svolto un controllo di merito, diverso da quello documentale, previsto dal legislatore nel d.l. 174/12 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 2014.

Inoltre la Regione Basilicata lamenta, invece, che il controllo relativo al costo massimo delle spese di personale dei gruppi consiliari sia stato esercitato secondo criteri individuati successivamente rispetto ai fatti o comunque diversamente da quanto previsto dalla legislazione regionale applicabile nella fattispecie.

La Corte, in merito alla prima censura avanzata, ne dichiara l'inammissibilità per genericità, poiché la regione ricorrente non chiarisce se intende contestare l'illegittimità del controllo operato o se invece intende contestare nel merito l'esame dei rendiconti. In realtà le deliberazioni oggetto di contestazione affermano di essere applicative dei principi richiesti all'articolo 1 dell'Allegato A decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2012, che, in forza del suddetto articolo 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, ha recepito le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente Stato Regioni. Pertanto secondo la Corte *il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.*

Quanto alla seconda censura, sul controllo della Corte dei conti sulle spese di personale dei gruppi consiliari, di criteri individuati solo *ex post* e alla violazione della normativa nazionale e regionale disciplinante la determinazione del costo massimo del personale medesimo, la Corte rileva: *la prima parte della censura non è fondata, poiché, come chiarito nelle deliberazioni impugnate, la sezione regionale della Corte dei conti ha operato la verifica della regolarità delle spese in esame sulla base dei criteri introdotti dalla legge regionale n. 31 del 2012 – in applicazione dell'art. 2,*

comma 1, lettera h), del d.l. n. 174 del 2012 – entrata in vigore il 1° gennaio del 2013, e quindi all’inizio del relativo esercizio finanziario. La restante parte della censura (normativa nazionale e regionale applicabile per il costo massimo del personale) è invece inammissibile in quanto, non solo non si è in presenza di una lesione di competenza costituzionale come si richiede in un conflitto di attribuzione, ma bensì la questione prospettata si risolve nella mera denuncia di una errata interpretazione della disciplina legale della materia e, in quanto tale, deve essere fatta valere nelle appropriate sedi giurisdizionali e non in sede di conflitto di attribuzione (sentenza n. 52 del 2013) e ricorda che il legislatore all’articolo 1, comma 12, del d.l. 174/2012 ha previsto che “Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l’impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all’articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”